

TAR Emilia-Romagna sez. I – 18 settembre 2006 n. 2194 – Pres. Perricone – Est. Mozzarelli – XXX c. Ministero Infrastrutture e trasporti (dir. gen. motorizzazione uff. prov. Forlì)

Art. 186 comma 2 cod. strad. – ritiro immediate patente di guida – decurtazione punti patente – opposizione dinanzi al giudice di pace – scadenza termine impugnazione – definitività della sanzione – ricorso al TAR – inammissibilità – difetto di giurisdizione

Decurtazione punteggio patente - esaurimento punteggio – comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture – natura giuridica – carattere non provvedimentale – inammissibilità

I provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi ad infrazioni del codice della strada devono essere impugnati dinanzi al competente Giudice di pace nel termine di 60 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione.

La mancata opposizione nei termini determina la definitività del provvedimento avverso il quale non è ammesso ricorso al tribunale amministrativo.

L'atto con il quale, la competente autorità, comunica al titolare della patente l'esaurimento del proprio punteggio, non costituisce provvedimento amministrativo e, dunque, non è suscettibili di autonoma impugnativa in sede giurisdizionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –per l'annullamento del provvedimento n.88/2005 del 12.10.2005 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, Ufficio Provinciale di Forlì, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida rilasciata ad XXX;

- dell'atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione datato 06.10.2005 con il quale il ricorrente è stato informato dell'esaurimento del punteggio di spettanza sulla patente;

- nonché di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto occorrer possa, lo stesso verbale della Polizia Stradale Sezione di Forlì n.669520T del 06.07.2005;

Nella fase preliminare dell'udienza pubblica del 6 aprile 2006 il ricorso è passato direttamente in decisione sulla base degli atti già depositati in giudizio (con la presenza degli avvocati indicati nel verbale d'udienza).

Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente XXX impugna gli atti meglio indicati dianzi presentando una censura unitaria di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l'Avvocatura di Stato richiede direttamente il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 15.12.2005 n.1162, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, con la motivazione che "il ricorso appare (..) meritevole di ulteriore approfondimento in sede di merito.

Con successiva memoria in data 15 marzo 2006, parte ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni.

2. Nel merito, il ricorso è peraltro –ad avviso del Collegio- in parte inammissibile ed in parte infondato.

E' ciò, nella considerazione:

a) che il verbale della Polizia stradale (Sezione di Forlì) in data 06.07.2003 n.prot.669520T di accertamento della violazione dell'art.186/2° comma CdS (incidente stradale con danni a cose da parte di conducente in stato di ebbrezza alcolica) e che ha disposto il ritiro immediato della patente di guida e la decurtazione di venti punti dalla stessa patente di guida, non risulta essere stato opposto innanzi al competente Giudice di pace di Forlì nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione/notificazione del medesimo, per cui la predetta decurtazione di venti punti è divenuta definitiva e non può più esser utilmente contestata – a distanza di oltre due anni e quindi tardivamente - innanzi a questo Tribunale che è, tra l'altro, privo di giurisdizione in materia;

b) che l'impugnata nota in data 06.10.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con cui il ricorrente è stato informato dell'esaurimento del punteggio di sua spettanza nella patente di guida) è, all'evidenza, priva di contenuto provvedimentale per il suo espresso carattere di mera comunicazione;

c) che l'esercizio della potestà di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione non ha l'asserito carattere rigidamente vincolato e non costituiva pertanto - nel caso in esame - atto necessariamente dovuto da parte della medesima.

3. Il ricorso deve essere pertanto in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Ritiene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni in considerazione della peculiarità della fattispecie processuale per compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione Prima:

a) in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso;

b) spese compensate;

c) revoca l'ordinanza cautelare 15.12.2005 n.1162;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.